

Indennizzo per Cessazione Anticipata Attività reintrodotta dalla Legge di Stabilità 2014



La Legge di Stabilità 2014 ha reintrodotta l'Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività commerciale fino al 31 dicembre 2016. L'indennizzo prevede una somma di circa 500 Euro al mese per gli Agenti, e i commercianti, che cesseranno l'attività negli anni 2014-15-16 e che avranno un'età di 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne. L'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.

La originaria norma che prevedeva l'indennizzo per il triennio dal 1996 al 1998 è stata più volte prorogata e viene, ora, ripristinata **fino al dicembre 2016**.

La cessazione dell'attività di Agente di Commercio potrà consentire di percepire dall'INPS, per il periodo intercorrente dalla chiusura fino alla data della pensione di vecchiaia, una somma di **circa 500 Euro al mese**.

La norma è contenuta nel comma 490 della legge di stabilità 2014, che ha modificato l'articolo 19-ter del decreto legge n.185/2008 convertito in legge N.2 del 28/1/2009 (decreto anti crisi).

Destinatari del provvedimento sono, oltre ai commercianti, gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Per averne diritto gli Agenti devono possedere i seguenti **requisiti**:

- aver compiuto **62 anni se uomo o 57 se donna**, al momento della cessazione dell'attività;

- essere iscritti alla Gestione Commercianti INPS da **almeno 5 anni**;

- l'attività deve essere cessata in maniera definitiva con la **cancellazione dal Registro Imprese**

- la norma, originariamente istituita nel lontano 1996, prevedrebbe per gli Agenti anche la cancellazione dal Ruolo che è stato abrogato dal Decreto Legislativo n° 59 del 26 marzo 2010. Gli agenti quindi non sarebbero in grado di certificare questo ultimo requisito; l'INPS, su interessamento dell'USARCI, darà al più presto indicazioni in merito.

L'indennizzo verrà corrisposto fino all'età massima di **66 anni e 6 mesi per gli uomini e 64 e 9 mesi per le donne**, età attualmente prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia.

L'Indennizzo è **incompatibile** con l'esercizio di qualsiasi attività di **lavoro autonomo o subordinato** e viene revocato a far data dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene ripresa l'attività lavorativa. Viene corrisposto anche a coloro che godono già di altri trattamenti pensionistici.

Le richieste dovranno essere presentate entro il **31 gennaio del 2017** e l'assegno verrà corrisposto **dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda**, che deve essere presentata agli uffici INPS territoriali di competenza.

L'indennizzo viene finanziato con un **contributo dello 0,09 per cento** a carico dei commercianti, che sarebbe scaduto il 31.12.2014 e che viene prorogato al 31 dicembre 2018.

La proroga introdotta e i termini modificati danno due nuove importanti opportunità:

- la prima a coloro che, **raggiunta l'età di 62 anni o 57** per le donne e **cessata l'attività negli anni 2012 e 2013** non hanno potuto fare richiesta dell'indennizzo perché la legge era scaduta; questi potranno ora presentare la domanda e potranno ottenere l'indennizzo per gli anni mancanti all'età della pensione di vecchiaia, purtroppo con decorrenza solo dal mese successivo alla presentazione della domanda.

- la seconda alle donne, che, ottenuto il diritto all'indennizzo, avevano ricevuto informazione dall'INPS che lo stesso sarebbe stato erogato **solo fino all'età di 61 e 6 mesi**; queste ora potranno riscuoterlo fino ai 64 anni e 9 mesi. L'INPS al più presto indicherà le modalità di attuazione.

L'indennizzo, come già detto, è pari al trattamento minimo di pensione spettante ai commercianti ed il **periodo** in cui viene riscosso è **riconosciuto figurativamente** ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

Ogni altra informazione presso la sede di USARCI VENEZIA tel. 041.930178